



## TRIBUNALE DI MILANO

### SEZIONE TERZA PENALE

Il Tribunale di Milano, Sezione Terza Penale, in composizione monocratica, in persona del sottoscritto Giudice Monocratico dott. Nunzio Daniele Buzzanca;  
letti gli atti e sentite le parti e sciolta la riserva assunta alla scorsa udienza;

#### PREMESSO

Rilevato che all'udienza del 22 settembre 2021 il costituito responsabile civile [REDACTED] ha chiesto l'esclusione della sua costituzione, eccependo la carenza di legittimazione passiva;

che nella memoria ex art. 121 c.p.p. a supporto della propria tesi, il suddetto responsabile ha esposto che, pur essendo proprietaria della testata [REDACTED] cui editore è l'altro responsabile civile [REDACTED] essa non ha mai gestito la detta testata giornalistica, né direttamente né indirettamente, essendo stata la stessa locata a decorrere dal 2001, con contratto di affitto di azienda datato 23 novembre 2001 e redatto in Notar Mazza di Roma nel cui corpo (art. 5) è ravvisabile una clausola di esonero della responsabilità, potendosi leggere nel primo allinea della detta clausola che "la conduttrice si obbliga a mantenere indenne la locatrice da qualsiasi obbligazione derivante dall'esercizio dell'azienda";  
che nel corpo di tale memoria ha eccepito l'assoluta estraneità dalla gestione del quotidiano, non potendosi fare applicazione della disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 4/1948, non trattandosi di reati a mezzo stampa ma di diffusione di un articolo a mezzo internet, non potendosi ritenere condivisibili alcune pronunce di legittimità che tale equiparazione hanno ritenuto;  
che l'imputato e il P.M. sulla questione si sono rimessi, chiedendone il rigetto la parte civile;

#### OSSERVA

La questione oggetto della suddetta richiesta implica preliminarmente di risolvere il dubbio in merito alla piena equiparazione tra testate giornalistiche cartacee e diffuse con il mezzo telematico. La nozione di stampa risulta contenuta nell'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per cui "Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione", disposizione che, risalente a contesto culturale ben diverso dall'attuale, ~~disposizione~~ che, tuttavia, è da integrarsi con il disposto dell'art. 1 della legge 7 marzo 2001 n. 62, che ha in parte esteso la disciplina sulla stampa ai periodici online: si tratta di un'equiparazione non totale, in quanto non tutta la disciplina sopra detta viene ad essere considerata applicabile tout court, stante il disposto di cui al comma 3 della detta disposizione a tenore del quale "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto

da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".

Le analogie tra il periodico cartaceo e quello telematico registrato – riscontrabili nell'organizzazione di forze umane, nella presenza di figure assimilabili al direttore, all'editore e al curatore, nonché nel fatto che spesso la pagina web è collegata ad una testata giornalistica che opera a mezzo stampa – hanno portato a tentativi di applicare estensivamente le norme dettate in materia di responsabilità del direttore di giornale ex art. 57 c.p. anche ai periodici telematici, in quanto, ragionando diversamente, la mancata applicazione di tali norme avrebbe comportato un ingiustificato trattamento diversificato a vantaggio dell'editoria online; la questione fu sottoposta anche all'attenzione della Corte Costituzionale che con ordinanza n. 337/2011 tuttavia dichiarò la questione manifestamente inammissibile, non scendendo nel merito della stessa ma rilevando che nel giudizio a quo (che riguardava un'ipotesi di responsabilità del proprietario di una testata on-line, in parte assimilabile a quella oggetto del presente giudizio) "l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte non può avere l'effetto di rendere anti-giuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere» (sentenza n. 202 del 1991; ordinanza n. 71 del 2009)", il che renderebbe anche nel caso che qui si ha ad oggetto inutile sollevare la questione di legittimità della disposizione di cui all'art. 11 l. n. 47/1948.

Dopo un primo orientamento che ha negato l'equiparazione tra carta stampata e testata online, con un deciso *revirement* giurisprudenziale, seguito dalla giurisprudenza successiva, Cass. Pen., SS.UU., 29/01/2015, n. 31022 ha esteso le garanzie costituzionali previste dall'art. 21 co. 3 Cost. in tema di sequestro della stampa cartacea anche a quella diffusa a mezzo internet.

Il presupposto alla base di tale pronuncia è stato rinvenuto dai giudici nell'equiparabilità della stampa cartacea a quella telematica, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione della relativa disciplina dettata dal legislatore. Si legge nella sentenza: "In realtà, lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla legge n. 47 del 1948, vale a dire un'attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione. L'informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all'immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa. Tale orientamento è stato seguito dalle successive pronunce che, sul presupposto dell'equiparabilità del mezzo di informazione cartaceo a quello telematico, sono giunte a ipotizzare di applicare a quest'ultimo non solo la disciplina favorevole prevista per la stampa, ma anche quella sfavorevole, che ricomprende la responsabilità del direttore ex art. 57 c.p.<sup>1</sup>

Si tratta di orientamento che però non convince per una serie di ragioni, la prima in quanto in contrasto con il principio di tassatività, da cui discende il divieto di interpretazione analogica in

<sup>1</sup> Ex multis Cass. Pen., sez. V, 23/10/2018, n. 1275.

*malam partem*, la seconda in quanto in contrasto con il sopra citato disposto di cui all'art. 1 della legge 62/2001, che non ha comportato un'equiparazione *tout court* tra carta stampata e stampa online. In altri termini il fatto che la nozione originaria di stampa non sia mai stata modificata ma che, al contrario, l'adeguamento ai nuovi mezzi di divulgazione dell'informazione sia stato realizzato tramite l'introduzione di una nuova normativa, induce a ritenere che la volontà del legislatore sia proprio quella di limitare la disciplina dettata dalla l. n. 47/1948 alla sola stampa cartacea, proprio perché dove ha inteso diversamente, lo ha esplicitamente previsto.

Ne emerge quindi che se la disposizione di cui all'art. 11 della citata disposizione è applicabile al solo proprietario della testata cartacea, andrà ricercata la fonte di responsabilità non già in tale norma ma nella disciplina di diritto comune, essendo irrilevanti le eventuali clausole contrattuali pattuite tra locatore e conduttore dell'azienda editoriale, in quanto eventualmente nulle ai sensi dell'art. 1229 c.c.

Ma è proprio la fonte di tale responsabilità che non è ravvisabile; inapplicabile essendo all'ipotesi che qui riguarda l'art. 2049 c.c., mancando un rapporto di preposizione tra il proprietario della testata e i collaboratori della testata, sostanzialmente gestita dal conduttore, inapplicabile risulta altresì l'art. 2051 c.c., in quanto, potendosi applicare in casi di tal fatta l'art. 2051 c.c., verrebbe a mancare in capo a [REDACTED] il rapporto di custodia sopra detto, che sarebbe da ritenersi eliso a seguito del citato contratto di locazione.

Ne consegue che la richiesta va accolta con le conseguenti statuizioni di cui in parte dispositiva.

**P.Q.M.**


Visto l'articolo 86 c.p.p., l. 7 marzo 2001 n. 62, l. 11 febbraio 1948 n. 47;

Accoglie la sopra detta richiesta e, per l'effetto, ordina l'esclusione del responsabile civile [REDACTED] e dispone procedersi oltre

Milano, 27 ottobre 2021

**IL GIUDICE**

**(Dott. Nunzio Daniele Buzzanca)**



DEPOSITATO IN UDIENZA  
Numero, 22/10/2021  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Luca CARBONARO